



comune di **PRATO**

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	ENRICO GIARDI
SETTORE LL	EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE DI SETTORE	Ing. PAOLO BARTALINI
DIRIGENTE DEL SERVIZIO	Ing. PAOLO BARTALINI
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	SCUOLA MEDIA "C. MALAPARTE" E LICEO "F. CICOGNINI" ristrutturazione locale palestra e sistemazioni esterne per superamento barriere architettoniche
UBICAZIONE	VIA BALDANZI
FASE	PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO D	FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI
PROGETTISTA	Geom. Antonio Malenotti
COLLABORATORE	Geom. Matteo Cecchi
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	
PROGETTISTA impianti elettrici	
PROGETTISTA Impianti meccanici	
SCALA	
DATA	APRILE 2008



SETTORE LL – Edilizia Pubblica
SERVIZIO LA – LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: SCUOLA MEDIA “C. MALAPARTE” E LICEO CLASSICO “F. CICOGNINI”, VIA BALDANZI, 18.
Ristrutturazione locale palestra, realizzazione di pavimentazione esterna e rampa disabili.**

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 - OGGETTO - DESIGNAZIONE DELLE OPERE - IMPORTO PROGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per ristrutturazione della palestra e piccole opere edili nonché della realizzazione di una pavimentazione esterna e di una rampa per disabili, secondo quanto riportato nel presente "foglio di patti e condizioni".

L'importo presunto delle opere da realizzare ammonta a complessive € 75.000,00, I.V.A. esclusa, e potrà variare in funzione dell'offerta formulata in sede di gara. Le opere saranno computate a corpo e a misura e valutate sulla base del ribasso d'asta offerto dalla ditta che risulterà aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di apportare modifiche e varianti nei limiti consentiti dalla vigente legislazione e concordando se necessario nuove categorie di lavoro senza che l'appaltatore possa avanzare pretese, indennizzi od altro.

Art. 2 DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI

Le opere da eseguire per la realizzazione del progetto e che verranno compensate a corpo e misura, depurate del ribasso offerto dalla ditta che sarà risultata la migliore offerente, possono essere così riassunte:

A) OPERE APPALTABILI:

1) Opere a base d'asta	€.	73.000,00
2) Oneri di Sicurezza	€	<u>2.000,00</u>
Sommano	€.	75.000,00

B) CIFRE A DISPOSIZIONE A.C.:

4) I.V.A. 4% (barriere architettoniche)	€.	3.000,00
3) Incentivo prog.ne	€	1.500,00
4) Imprevisti con Iva	€.	<u>4.500,00</u>
Sommano	€.	9.000,00

TOTALE PROGETTO (A+B) = € 75.000,00 + € 9.000,00 = € 84.000,00



SETTORE LL – Edilizia Pubblica
SERVIZIO LA – LAVORI PUBBLICI

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle riportate negli elaborati di progetto e nella stima dei costi, debbono intendersi valide alla individuazione della consistenza qualitativa e quantitativa delle opere in appalto, ponendo la ditta in grado di valutare e ponderare adeguata offerta remunerativa.

Art. 3 CAUZIONI

A) Cauzione Provisoria non è richiesta

B) Cauzione Definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, è stabilita nella misura del 10%.-

Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Per le modalità di svincolo della cauzione definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 113 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 .

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Art. 3 /Bis GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell'art. 103 del DPR 21.12.1999 n. 554, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per la somma assicurata pari all'importo di contratto.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; il massimale per tale assicurazione è pari a Euro 500.000,00 (€ cinquecentomila/00).

Si richiamo altresì i contenuti di cui all'art. 129, comma 2, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, ove previsto.

Art. 4 TEMPO UTILE



SETTORE LL – Edilizia Pubblica

SERVIZIO LA – LAVORI PUBBLICI

Le opere dovranno essere completamente ultimate in **giorni 75 (settantacinque)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale viene stabilita in **Euro 50,00 (cinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Art. 5 PAGAMENTI

Il pagamento delle lavorazioni avverrà in due rate: la prima al raggiungimento di € 45.000,00 dietro rimessa di regolare fattura, vistata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica ed accettazione da parte della D.L. delle lavorazioni che risulteranno effettivamente eseguite e valutate ai prezzi contrattuali.

La seconda rata di qualsiasi importo, dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, con le modalità di cui al precedente comma, previa presentazione di polizza fidejussoria biennale di pari importo, rilasciata ai sensi dell'art. 102, comma 3, DPR 554/99.

Art. 6 ANTICIPAZIONI C/TERZI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere all'impresa appaltatrice anticipazioni per il pagamento di prestazioni effettuate da terzi.

Lo svolgimento dell'appalto avverrà secondo le norme vigenti che regolano le opere pubbliche nonché del presente foglio di patti e condizioni.

Art. 7 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente foglio di patti e condizioni e per quanto non in contrasto con lo stesso, anche:

- dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero dei lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145;

- dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554.-

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc.;

b) delle disposizioni relative all'assunzione dei reduci di guerra 1940-43 e guerra di liberazione, nonché dei reduci dell'internamento, nelle percentuali stabilite dalle leggi in merito ed all'applicazione della legge 3.6.1950 e successive modifiche ed integrazioni per il collocamento degli invalidi di guerra nell'aliquota prevista dalla legge suddetta;

c) delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia mineraria;

d) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare dei dettami ISPELS e ASL.

e) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono



SETTORE LL – Edilizia Pubblica

SERVIZIO LA – LAVORI PUBBLICI

eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

f) del R.D. 7 maggio 1926, n. 216 (convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1379) e delle norme integrative stabilite con R.D. 26 marzo 1927, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono norme di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, salvo quanto stabilito nell'ambito della CEE;

g) della normativa vigente relativa a:

- Norme per l'accettazione dei leganti idraulici: R.D. 16.11.1939, n. 2228 - D.M. 3.6.1968 - D.M. 27.7.1985 - L. 5.11.1971, n. 1086 - D.M. 16.6.1976 e successive modifiche ed integrazioni;

- Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato: R.D. 16.11.1939, n. 2229 - D.M. 3.6.1968 - L. 5.11.1971, n. 1086 - D.M. 16.6.1976 - D.M. 26.3.1980 - D.M. 1.4.1983 - D.M. 27.7.1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico: R.D. 16.11.1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni;

- Norme per l'accettazione delle calci: R.D. 16.11.1939, n. 2231 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione: R.D. 16.11.1939, n. 2232 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni: R.D. 16.11.1939, n. 2234 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Norme tecniche relative alle tubazioni: D.M. 12.12.1985 con riferimento alla legge 2.2.1974 n. 64;

h) legge n. 595 del 26.5.1965 e D.M. 3.6.1968 e successive modifiche ed integrazioni relative alle norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici;

i) della legge 2.2.1973 n. 14 e successive modificazioni (così come modificata dall'art. 231 del regolamento DPR 554/1999) – legge 8.8.1977, n. 584 – legge 3.1.1978 n.1 e successive modificazioni (così come modificata dall'art. 231 del regolamento DPR 554/1999);

l) legge 2.2.1974 n. 64 concernente provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche nonché il D.M. 24.1.1986 riguardante norme tecniche relative alle costruzioni sismiche;

m) legge 10.12.1981, n. 741 e successive modificazioni (così come modificata dall'art. 231 del regolamento DPR 554/1999)

n) del D.M. 30.12.1912 e successive modifiche ed integrazioni - Norme per l'accettazione dei legnami;

o) del D.P. 15.7.1925 e delle "Norme U.N.I." per l'accettazione dei materiali ferrosi e successive modifiche ed integrazioni;

p) delle norme generali concernenti l'impiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate con decreto 26.2.1936, integrato con la circolare in data 20.11.1936 e successive modifiche ed integrazioni;

q) delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dell'ISPELS per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;

r) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente Capitolato;

s) delle leggi antimafia 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936 e successive modificazioni e del Regolamento emanato con D.P.R. n. 252/98.



SETTORE LL – Edilizia Pubblica

SERVIZIO LA – LAVORI PUBBLICI

Inoltre:

t) Ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26.8.1985:

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavori per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

2) L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

u) l'appaltante d'intesa con l'Autorità competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori in loco anche mediante limitati turni settimanali senza che per ciò la ditta aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi;

v) la fornitura all'Ufficio del Genio Civile o alla Direzione regionale cui spetta la sovrintendenza ai lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera o altro nel termine che sarà stabilito.

z) la dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

L'appaltatore dovrà produrre prima dell'emissione delle fatture relative ai SAL, attestazione di regolarità contributiva INPS, INAIL e CASSA EDILE.

La eventuale comunicazione da parte della Cassa Edile od Ente equiparato della non regolarizzazione degli accantonamenti mensili dar luogo a ritenzioni sullo stato di avanzamento in misura proporzionale.



SETTORE LL – Edilizia Pubblica

SERVIZIO LA – LAVORI PUBBLICI

In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'Appaltatore farà all'Ufficio che sovrintende ai lavori. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti al predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Art. 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 19/09/94 n. 626 e successive modificazioni, nonché della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, fatte salve le disposizioni specifiche del D.Lgs 14/08/96 n. 494 e successive modificazioni, che è da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso.

Il Committente a sua volta comunicherà i nominativi del "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza" ed il "Responsabile dei lavori".

Il "Piano di sicurezza e coordinamento" ed il "fascicolo" previsti dall'art. 4, 1° comma del D.Lgs 494/96 e successive modificazioni, saranno messi a disposizione dell'Impresa aggiudicataria che dovrà rispettarne le indicazioni e dovrà altresì farle rispettare da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere.

I relativi oneri saranno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

I partecipanti alla procedura d'appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.

Esso dovrà inoltre presentare, prima della consegna dei lavori, quanto previsto dall'art. 131 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, in merito ai piani di sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovrà discostarsi da quanto previsto in tale documento, salvo modifiche da concordare con il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione in termini di sicurezza, il Direttore dei lavori e la Stazione appaltante.

Art. 9 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Il collaudo dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 208 del Regolamento di attuazione approvato con DPR 21.12.1999 n. 554.-

E' in facoltà dell'appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Se il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non vengono approvati entro due mesi dalla scadenza del termine di cui sopra e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienza dell'impresa,



SETTORE LL – Edilizia Pubblica
SERVIZIO LA – LAVORI PUBBLICI

l'appaltatore ha diritto alla restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, ritenute, ecc. salvo responsabilità in sede di collaudo.

Art. 10 *PRESCRIZIONI GENERALI*

Tutte le spese nascenti e conseguenti al presente atto, nonché gli oneri di allestimento di cantiere, saranno a carico dell'appaltatore senza facoltà di rivalsa o indennizzi, con sola esclusione dell'I.V.A., nella misura stabilita al momento del pagamento, che sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore prima della formale constatazione di fine lavori dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia dell'area del cantiere.

La firma del presente atto implica, da parte della Ditta, la totale ed incondizionata accettazione del presente foglio di patti e condizioni e dell'elenco prezzi unitari, che sarà senz'altro impegnativo per la stessa fin dalla data di compilazione, mentre per l'Amministrazione Comunale lo sarà solo dopo l'approvazione da parte degli organi tutori.

Prato, lì

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE